

Ordinanza n. 02/2023

Disciplina degli accessi di persone e mezzi nell'area sterile dell'Aeroporto "G. Marconi" di Bologna

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Emilia Romagna,

VISTI gli articoli 687, 718, 1174, 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, modificato D.Lvo 151 del 15 marzo 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 250 del 25 luglio 1997 con cui viene istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile quale autorità di regolamentazione in ambito aeroportuale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 300/2008 del 11 marzo 2008 che "istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1998 del 05 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che "istituisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione (CE) 2015/8005 del 16 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che "stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art.18 lett. a) del Regolamento (CE) nr. 300/2008";

VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, Parte A, edizione 3 del 07 settembre 2020;

CONSIDERATO quanto contenuto nel Regolamento di Scalo della società Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, approvato con l'Ordinanza n. 1/2022 dalla Scrivente, per quanto riguarda gli aspetti di safety, che pertanto non sono oggetto della presente Ordinanza;

CONSIDERATO quanto contenuto nella "Procedura di rilascio tesserini aeroportuali e lasciapassare veicolari" redatta e tenuta aggiornata dal gestore previo parere della scrivente Direzione Aeroportuale;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare l'Ordinanza n. 1/2014 del 22 gennaio 2014, che disciplina l'accesso di persone e mezzi nell'area sterile dello scalo di Bologna, adeguandola ai nuovi dettami normativi di security, nazionali ed internazionali;



CONSIDERATA altresì l'esigenza di armonizzare le regole di accesso nell'area sterile dell'aeroporto di Bologna e pertanto recepire in un'unica Ordinanza anche quanto previsto dall'Ordinanza n. 5/2015 del 18 giugno 2015, che disciplina l'utilizzo dei gate di imbarco e dall'Ordinanza n. 7/2014 del 23 giugno 2014, che disciplina l'utilizzo di alcune infrastrutture di confine landside/airside dello scalo;

SENTITO il parere del Comitato per la Sicurezza dell'aeroporto di Bologna riunito in data 12.01.2022 e 02.11.2022, per quanto previsto dal Reg. UE 2019/1583 circa il Background Check Rafforzato per coloro che richiedono il rilascio, o il rinnovo, del TIA – Nuove modalità e tempistiche;

ORDINA

Art. 1 - DEFINIZIONI

Agli effetti della presente Ordinanza sono denominati:

Airside – area di movimento di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato ai soli aventi diritto.

Area di movimento - parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra ed i piazzali di sosta.

Area di manovra - parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

Area sterile - quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

Background check Rafforzato– controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno degli ultimi 5 anni, inclusi dati di intelligence, e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono essere rilevanti ai fini dell'idoneità di una persona a svolgere mansioni in aeroporto ed ottenere il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto.

Gestore aeroportuale - società responsabile della gestione e dello sviluppo dell'attività aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tali attività.

Società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. è il gestore aeroportuale dell'aeroporto di Bologna.

Handler aeroportuale - società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree.



Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci e della posta.

Landside - parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano in airside e che sono aperti al pubblico.

Parte critica – parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

Art. 2 - AREA STERILE E PARTE CRITICA

Sull'aeroporto di Bologna l'area sterile coincide con la parte critica.

Art. 3 - ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – MOTIVO LEGITTIMO

Per accedere all'area sterile dell'aeroporto di Bologna la persona deve avere un "motivo legittimo".

Per "motivo legittimo", riferito alle persone, si intende viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione:

- a) il viaggio è associato all'imbarco, in qualità di passeggero, scorta o equipaggio, su di un volo che è schedato in partenza da quell'aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile;
- b) per lavoro si intende qualsiasi attività per cui la persona è impiegata e che deve essere svolta all'interno delle aree ove la persona sta accedendo e nel periodo in cui il soggetto accede; ciò include ad esempio le mansioni svolte dai servizi di emergenza, dagli appaltatori o mansioni ispettive relative ad attività istituzionali pubbliche;
- c) la formazione è ogni attività formativa associata a compiti svolti, o da svolgere in futuro, all'interno di tali aree una volta terminato il periodo formativo. Pertanto l'accesso a tali zone è richiesto per acquisire conoscenza e familiarità con le aree in questione, o attività che si svolgono nell'area;
- d) l'informazione/educazione include le visite scortate a favore di visitatori che necessitano di acquisire conoscenze e comprensione delle attività aeroportuali per ragioni specifiche, ad esempio a favore di coloro che sono addetti allo sviluppo e alla redazione di normativa aeronautica che devono necessariamente visionare l'ambiente aeroportuale. Sono altresì incluse le visite scolastiche nonché iniziative turistiche e similari organizzate dal gestore previa approvazione da parte dell'autorità competente.

Art. 4 - ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – TITOLI VALIDI ALL'ACCESSO



Per essere autorizzata ad accedere alle aree sterili, ciascuna persona deve esibire una delle seguenti autorizzazioni:

- a) una carta di imbarco valida, o un documento equivalente, emesso per un volo in partenza nelle ore seguenti dallo scalo di Bologna; oppure
- b) un valido tesserino identificativo di membro dell'equipaggio, rilasciato dal vettore aereo o dall'autorità nazionale competente; oppure
- c) un tesserino di ingresso in aeroporto valido; oppure
- d) un valido documento identificativo dell'autorità nazionale competente, vale a dire il tesserino multiservizio con banda laterale rossa rilasciato agli ispettori ENAC; oppure
- e) un valido documento identificativo rilasciato dall'autorità di controllo e riconosciuto dall'autorità nazionale competente, vale a dire la tessera rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

Art. 5 – VARCHI DI ACCESSO

I varchi di accesso all'area sterile dell'aeroporto di Bologna, per le persone diverse dai passeggeri, sono i seguenti:

Varco Staff presso il Terminal principale

Varco Staff/passeggeri presso il Terminal Aviazione Generale-TAG

Varco pedonale/carraio EST

Varco pedonale/carraio OVEST

Art. 6 – LIMITAZIONI

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, hanno libero accesso agli spazi doganali ed al piazzale aeromobili, possono accedere alle zone consentite solo per motivi di lavoro e per il tempo necessario all'espletamento delle proprie funzioni.

E' comunque vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza alle persone che, isolatamente od in gruppo, su veicoli o meno, rechino con la loro presenza

o comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività aeroportuale.

Art. 7 - CONTROLLI DI SICUREZZA

Tutte le persone, e gli oggetti da esse trasportati, che accedono all'area sterile dell'aeroporto di Bologna, a vario titolo, sono sottoposte ai controlli di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente.

Art. 8 - RILASCIO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO – T.I.A.

Ai fini del rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto l'ente o la società di appartenenza presenta all'ufficio Tesseramento del gestore il Modulo previsto, compilato in ogni sua parte e corredato dalla richiesta documentazione, pubblicato sul sito web dell'aeroporto www.bologna-airport.it.



Modalità e tempistiche di rilascio e di rinnovo T.I.A. sono riportate nell'apposita "Procedura di rilascio tesserini aeroportuali e lasciapassare veicolari" del gestore, pubblicata sul sito web citato.

In caso di contestazione per il diniego al rilascio del T.I.A., la Direzione Aeroportuale è responsabile della definizione dell'esito della procedura.

La tipologia degli articoli proibiti, consentiti per alcune categorie di persone diverse dal passeggero, viene evidenziata sul Tesserino di Ingresso in Aeroporto con la dizione CAT, in relazione all'Appendice 1-A del Regolamento UE 2015/1998, Allegato n. 1 alla presente Ordinanza.

Gli articoli elencati nell'appendice 1-A citata sono conservati nelle aree sterili in condizioni di sicurezza, a cura del detentore.

Gli articoli proibiti al passeggero, di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C del Regolamento UE 2015/1998, Allegato n. 2 alla presente Ordinanza, possono essere utilizzati nelle aree sterili, purché non siano accessibili ai passeggeri.

Al personale esentato dai controlli di sicurezza, secondo la normativa vigente, è inserita nel T.I.A. la dicitura "Esente".

Anche per chi opera stabilmente nelle aree aperte al pubblico è previsto il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto, che va esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui l'operatore si trova nelle aree dell'aeroporto.

Art. 9 - DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO

A coloro che hanno un doppio contratto di lavoro sono rilasciati due diversi TIA intestati alla stessa persona con l'indicazione delle diverse società per le quali lavora. La responsabilità della piena osservanza delle norme in materia di lavoro dipendente ricade sulle parti contraenti.

Art. 10 - VALIDITÀ DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione alle bande colorate e alle aree numerate previsti nel Programma Nazionale per la Sicurezza, riportati nell'apposito Modulo pubblicato sul sito web dell'aeroporto www.bologna-airport.it. La validità del T.I.A. corrisponde alla data di scadenza del contratto di lavoro della persona dipendente o, qualora sia inferiore, alla scadenza del contratto di appalto/subappalto della società.

La validità del T.I.A. non può, comunque, superare i 5 anni.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'ufficio Tesseramento le assenze dei propri dipendenti superiori ai 60 giorni, siano esse di qualsiasi natura (malattia, aspettativa, congedi, maternità, ecc.).

In tali casi l'Ufficio Tesseramento provvede alla sospensione temporanea del TIA.

Art. 11 - RESTITUZIONE DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO



Il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito, a cura dell'ente o della società di appartenenza che ne ha fatto richiesta di rilascio, all'ufficio Tesseramento entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle cause di seguito riportate:

su richiesta dell'ENAC; oppure
in seguito a cessazione del rapporto di lavoro; oppure
in seguito a cambiamento del datore di lavoro; oppure
in seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate; oppure
in seguito a scadenza; oppure
in seguito a ritiro.

Art. 12 - TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA – TESSERINO DI INGRESSO VISITATORE (T.I.V.)

Eccezionalmente, e per particolari motivi di servizio, una persona può essere dispensata dal possesso del T.I.A. a condizione che venga scortata da una persona titolare di un T.I.A. ogni volta che debba accedere alle aree sterili.

L'accesso con scorta ha validità strettamente connessa al periodo di necessità operativa, e comunque massima di 24 ore, e possono essere rilasciati al massimo 3 Tesserini di ingresso visitatore (TIV) alla stessa persona nell'arco di 30 giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte e per i quali l'accesso dovrà essere opportunamente motivato dal soggetto richiedente.

Esclusivamente i titolari di T.I.A. in corso di validità sono autorizzati ad effettuare la scorta al visitatore alle seguenti condizioni:

avere la persona scortata sempre sotto diretto controllo visivo;
garantire con ragionevole certezza che la persona scortata non commetta violazioni di sicurezza.

Lo scortante può effettuare il servizio di scorta esclusivamente nelle aree per le quali ha autorizzazione ad operare indicate nel T.I.A.

Art. 13 - LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITA'

Tutti i mezzi che circolano all'interno delle aree sterili, compresi quelli degli Enti di Stato, sono in possesso di un lasciapassare veicolare, rilasciato quando è stata accertata una necessità operativa.

Il lasciapassare veicolare deve essere esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui il veicolo si trovi nelle aree sterili dell'aeroporto.

Sono previste due tipologie di lasciapassare veicolare.

- Temporaneo: validità massima 24 ore;
- Permanente: per i veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato.

La scadenza del permesso veicolare coincide con l'esigenza operativa e comunque non oltre i cinque anni.



La società, o l'ente proprietario, sono tenuti a mantenere in corso di validità la copertura assicurativa e la revisione del mezzo per tutta la durata del lasciapassare rilasciato.

Art. 14 - RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE

Il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al gestore aeroportuale, a cura dell'ente o società che ne ha presentato richiesta di rilascio:

- a) su richiesta dell'ENAC e/o del gestore aeroportuale; oppure
- b) quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile.

Alla scadenza il lasciapassare veicolare non deve essere restituito all'ufficio tesseramento in quanto viene automaticamente disattivato dal sistema informatico di lettura targhe, non consentendo l'ingresso in area sterile al veicolo.

Art. 15 - GATE DI IMBARCO

I gates di imbarco, ubicati nelle sale partenze dell'aeroporto di Bologna, possono essere utilizzati dai passeggeri in partenza esclusivamente nei tempi utili all'imbarco.

La carta di imbarco non è considerato più titolo valido all'accesso sul piazzale aeromobili al termine delle fasi di imbarco e successivamente alla chiusura del gate.

E' fatto divieto al passeggero di forzare le porte dei gates e le porte di emergenze ubicate nelle sale partenze.

Art. 16 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA SCALA TRANSITI

La scala transiti può essere utilizzata esclusivamente per recarsi dalla sala imbarchi Schengen alla sala arrivi - riconsegna bagagli da stiva- e non viceversa.

La persona che si reca in sala arrivi deve assicurare che nessuno possa accedere in contro flusso per recarsi dalla sala arrivi alla sala imbarchi.

Art. 17 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL VANO INTERBLOCCO IN SALA ARRIVI

Il Vano interblocco in sala arrivi può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Riconcilio tra i minori non accompagnati in arrivo ed il soggetto autorizzato dal vettore alla loro presa in custodia;
- Assistenza PRM in arrivo;
- Riconsegna dei bagagli disguidati;
- Approvvigionamento dei carrelli portabagagli all'interno delle sale di riconsegna bagagli.

Nessun oggetto può essere introdotto in sala arrivi, tramite il Vano interblocco, al di fuori di quanto previsto nel comma precedente.



Il Vano interblocco in sala arrivi non può essere utilizzato quale varco per l'accesso di persone dall'esterno all'interno delle sale di riconsegna bagagli. Il personale che intende accedere alle sale arrivi deve sottoporsi ai previsti controlli di sicurezza presso i varchi di accesso in area sterile a ciò preposti.

Le porte del Vano interblocco possono essere aperte esclusivamente dal Personale Security in servizio presso la Control Room, operando l'apertura alternata delle due porte.

Non è consentita la loro apertura per mezzo di chiavi.

Nei pressi del Vano interblocco sono installati sistemi TVCC e citofonici per consentire il riconoscimento dell'avente diritto al transito e la verifica che nessun oggetto non autorizzato sia depositato all'interno del Vano interblocco.

Art. 18 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL TUNNEL PRESSO IL BHS

Il Tunnel di collegamento tra l'area check-in ed il BHS è dedicato esclusivamente alle seguenti attività:

consegna da parte del passeggero di un animale vivo, da imbarcare in stiva;
accesso del passeggero per presenziare, all'interno del BHS, al controllo manuale del proprio bagaglio da stiva o della bicicletta oversize. Ai fini del predetto accesso, il passeggero, a cura del personale GPG del gestore, viene sottoposto ai previsti controlli di sicurezza sulla persona e sugli effetti personali. Il passeggero, dopo aver effettuato il controllo, è sempre scortato all'interno del BHS dall'Addetto alla Sicurezza del gestore.

Suddetto Tunnel non può essere utilizzato in nessun caso quale varco di accesso di persone, inclusi gli operatori aeroportuali, dall'area accettazione all'edificio BHS e viceversa al di fuori di quanto previsto al punto 2 del presente articolo.

Nei pressi del Tunnel sono installati sistemi TVCC e citofonici per consentire il riconoscimento dell'avente diritto al transito e la verifica che nessun oggetto non autorizzato sia depositato all'interno dello stesso.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 19 - AEROSTAZIONI - SBARCO DEI PASSEGGERI

I passeggeri di voli provenienti da Paesi Schengen, dopo lo sbarco, saranno condotti al terminal ed entreranno attraverso la porta "arrivi Schengen".

Viceversa i passeggeri provenienti da Paesi extra Schengen avranno accesso al terminal attraverso la porta "arrivi extra Schengen".

Nel caso la Polizia intendesse effettuare controlli di sicurezza supplementari, i passeggeri e gli equipaggi dei voli individuati dovranno essere condotti, indipendentemente dall'area nella quale sono parcheggiati, al punto appositamente individuato.



Art. 20 - LIMITAZIONI AGLI ACCESSI IN AEROSTAZIONE

L'accesso e la circolazione in aerostazione potranno essere ristretti e limitati dalla Direzione Aeroportuale ove situazioni contingenti, inerenti la sicurezza aeroportuale, lo richiedano.

In questo caso, l'accesso all'aerostazione sarà consentito attraverso un'unica porta dove chiunque entri potrà essere sottoposto ad ispezioni alla persona, agli oggetti al seguito ed ai bagagli, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 21 - SANZIONI

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'Ente/società di Appartenenza può essere considerato obbligato in solido in caso di mancato pagamento da parte del contravventore.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore in data 1^a febbraio 2023 e dalla data di entrata in vigore Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia e le prescrizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

Art. 23 – PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it.
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. è tenuta a dare diffusione della presente Ordinanza presso tutti i soggetti operanti nell'Aeroporto di Bologna.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Bologna, 25 gennaio 2023

IL DIRETTORE

Dott. Antonino Caruso

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – AREA STERILE E PARTE CRITICA

ART. 3 – ACCESSO DELLE PERSONE – MOTIVO LEGITTIMO

ART. 4 – ACCESSO DELLE PERSONE – TITOLI LEGITTIMI

ART. 5 – VARCHI DI ACCESSO

ART. 6 - LIMITAZIONI

ART. 7 - CONTROLLI DI SICUREZZA

ART. 8 – RILASCIO TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORO – T.I.A.

ART. 9 – DOPPIO CONTRATTO

ART. 10 – VALIDITÀ DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO

ART. 11 – RESTITUZIONE DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO

ART. 12 – TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA – T.I.V.

ART. 13- LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITÀ

ART. 14 RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE

ART. 15 – GATE D’IMBARCO

ART. 16 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SCALA TRANSITI

ART. 17 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VANO INTERBLOCCO IN SALA ARRIVI

ART. 18 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL TUNNEL PRESSO BHS

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 – AEROSTAZIONE – SBARCO PASSEGGERI

ART. 20- LIMITAZIONE AGLI ACCESSI IN AEROSTAZIONE

ART. 21 - SANZIONI

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE



ART. 23 PUBBLICITÀ

ART. 21 - PUBBLICITÀ



ELENCO ALLEGATI

- **ALLEGATO N. 1**

Appendice 1a - elenco di articoli proibiti per le persone diverse dai passeggeri

- **ALLEGATO N. 2**

Appendice 4-c elenco articoli proibiti per i passeggeri e bagaglio a mano



ALLEGATO N. 1 ORDINANZA N. 1/2023

APPENDICE 1A - ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI PER LE PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI

Il Regolamento UE 2015/1998 stabilisce che alle persone diverse dai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili gli articoli elencati nell'Appendice 1A seguente:

pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

- armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,
- pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere,
- componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,
- armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,
- pistole lanciarazzi e pistole per starter,
- archi, balestre e frecce,
- lanciaarpioni e fucili subacquei,
- fionde e catapulte;

dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:

- dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica,
- strumenti per stordire e sopprimere gli animali,
- sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;

sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

- munizioni,
- detonatori e inneschi,
- detonatori e micce,
- riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
- mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
- fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,
- candelotti e cartucce fumogene,
- dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;

d) eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc;



ALLEGATO N. 2 ORDINANZA N. 1/2023

ALLEGATO N. 2
APPENDICE 4-C ELENCO ARTICOLI PROIBITI PER I PASSEGGERI
E NEL BAGAGLIO A MANO

Fatte salve le norme di sicurezza applicabili, ai passeggeri è vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile:

a) pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

- armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,
- armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere,
- componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,
- armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,
- pistole lanciarazzi e pistole per starter,
- archi, balestre e frecce,
- lanciaerpioni e fucili subacquei,
- fionde e catapulte;

b) dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare, fra i quali:

- dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica,
- strumenti per stordire e sopprimere gli animali,
- sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;

c) oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata — oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, fra i quali:

- articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie,
- piccozze per ghiaccio e rompighiaccio,
- lame da rasoio,
- taglierine,
- coltelli con lame lunghe oltre 6 cm,
- forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro,
- attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un'estremità affilata,
- spade e sciabole;

d) utensili da lavoro — utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:

- palanchini,



- trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili,
- utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli,
- seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili,
- saldatori,
- pistole con dardi e pistole fissachiodi;
- e) corpi contundenti — oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, fra i quali:
 - mazze da baseball e da softball,
 - mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente,
 - attrezzature per arti marziali;
- f) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:
 - munizioni,
 - detonatori e inneschi,
 - detonatori e micce,
 - riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
 - mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
 - fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,
 - candelotti e cartucce fumogene,
 - dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici